

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

I Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Raffaella Mascarino, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/07/2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 4441/2016 promossa da:

elettivamente domiciliato in VIA SIGISMONDO 75 RIMINI presso il difensore avv. URBINATI PAOLA
PAOLA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL' INTERNO (C.F. 97149560589)

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BO SEZ. FORLI'-CESENA (C.F.).

CONVENUTO

P.M.

INTERVENUTO

Con ricorso depositato il 24 marzo 2016, in opposizione al provvedimento di diniego della Commissione Territoriale notificatole in data 25 febbraio 2016, chiedeva in principalità il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ex artt 1 e 4 D. Lgs. N. 251/2007 e in subordine il riconoscimento del diritto alla c.d. protezione umanitaria ex art. 19 comma 1 e 5 comma 6 T.U. Immigrazione.

Nel giudizio interveniva il P.M. e la Commissione territoriale faceva pervenire osservazioni.

All'udienza del 12 luglio 2016 compariva la ricorrente personalmente e rendeva le seguenti dichiarazioni.

"Sono e mi chiamo e sono nata in Nigeria il nello stato del Delta State, nel

Gy.

Pagina 1

villaggio di Apraca.

Ho lasciato il mio Paese nel gennaio del 2014.

Sono giunta in Italia il 23 agosto 2015 e ho presentato domanda di protezione internazionale non appena sono arrivata del distretto di Bologna.

Non ho mai frequentato la scuola

Non ho più i genitori, ma in Nigeria ho ancora fratelli e sorelle alcuni dei quali sono sposati.

In Nigeria lavoravo nel settore delle confezioni sartoriali.

Mi sono sposata nel 2005. Ho avuto tre figli (due femmine e un maschio) rispettivamente nati nel 2006, 2009 e 2012.

Nei primi anni di matrimonio vivevamo bene. Non c'erano problemi. I problemi con mio marito sono cominciati nel 2014.

Una notte, mentre io e i miei figli dormivamo, mio marito è tornato a casa ubriaco.

Voleva del cibo, ma a casa non ce n'era perché avevo dato tutto il cibo a mia disposizione ai bambini. Mio marito si è arrabbiato perché voleva a tutti i costi del cibo. Era la prima volta che mio marito tornava a casa ubriaco.

Ha cominciato a picchiarmi ed io ho cercato di divincolarmi e di spingerlo via per poter scappare. Gli ho dato una spinta e lui è caduto sbattendo la testa contro uno spigolo; è caduto a terra. Io ho cercato di rianimarlo ma non si è più svegliato; era morto.

Con il mio telefono cellulare ho chiamato i parenti di mio padre per avvisarli dell'accaduto. Alcuni di questi parenti sono venuti a casa mia e dopo aver portato il corpo alla camera mortuaria hanno avvisato i parenti di mio marito.

I miei parenti sono andati dai parenti di mio marito per cercare di spiegare come erano andate le cose e lì hanno cominciato a litigare.

lo non ero presente all'incontro perché ero rimasta a casa con i bambini.

I parenti di mio marito (in particolare si trattava di tre donne) sono arrivati a casa dei miei famigliari, ove nel frattempo mi ero trasferita; hanno cominciato ad accusarmi di aver ucciso mio marito ed a crearmi problemi.

Volevano portarmi via i bambini; abbiamo cominciato a litigare ed io sono stata sopraffatta e loro mi hanno portato via i figli. I bambini piangevano e anch'io ero in lacrime.

Sono andata a casa dei miei parenti e quindi mi sono trasferita ad Abuja da una mia amica. Sono Pagina 2



rimasta da lei circa due settimane.

Ho deciso di vendere la parte di terra ereditata da mio padre e con quei soldi avrei affrontato il viaggio.

Non sono andata alla polizia perché avevo paura.

Mia sorella mi ha informato che la polizia mi stava cercando perchè i parenti di mio marito mi avevano denunciata.

Sono andata dal capo-villaggio per chiedere la restituzione dei miei figli, ma la famiglia di mio marito si è rifiutata di consegnarli.

Sono ancora in contatto con mia sorella in Nigeria, ma da quando ho lasciato il Paese non ho più alcun contatto con i miei figli.

La famiglia di mio marito vive nello stesso villaggio e mia sorella mi ha detto di aver visto qualche volta i bambini mentre andavano a scuola.

Siamo stati salvati in mezzo al mare da una nave italiana.

Pagina 3

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese, sarei arrestata dalla polizia e questo mi terrorizza.

ADR: prima dell'episodio che ho descritto mio marito non mi aveva mai maltrattato né fisicamente né verbalmente."

La Commissione territoriale ha respinto la domanda di protezione internazionale in quanto nel resoconto della ricorrente non sarebbero ravvisabili gli elementi costitutivi di alcuno degli istituti contemplati dal nostro ordinamento nella presente materia ed esprimendo inoltre perplessità sulla credibilità della ricorrente che non si sarebbe rivolta alla polizia per cercare di mantenere l'affidamento dei figli e per denunciare la sottrazione di minori compiuta dai parenti del marito deceduto.

Dal punto di vista probatorio la ricorrente ha prodotto copia dei tre certificati di nascita dei figli minori.

Per il resto, e in particolare per quanto riguarda le ragioni per cui la ricorrente ha lasciato la Nigeria e per le cui teme di far ritorno al proprio Paese, le dichiarazioni di non sono suffragati da prove onde sovvengono i criteri enucleati dall'art. 3 comma 5 D. Lgs. N. 251/2007 alla stregua dei quali valutare la loro veridicità.

Ritiene innanzitutto il giudicante che la ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, descrivendo con puntualità la propria vita famigliare e sociale e fornendo un resoconto tutto sommato coerente in merito alla vicenda che l'ha condotta a lasciare la



Nigeria.

La circostanza che la ricorrente, davanti alla Commissione, avesse dichiarato che già in precedenza il marito l'aveva maltrattata ed aveva usato violenza nei suoi confronti, mentre all'udienza del 12 luglio 2016 abbia riferito che la sera della morte del marito era stata la prima occasione in cui il coniuge si era mostrato violento nei suoi confronti non costituisce, a parere del giudicante, fattore indicativo di mancanza di coerenza o di costanza della narrazione

Come spesso accade alle vittime di abuso o di violenza domestica, con il passare del tempo rispetto alle esperienze traumatiche le stesse tendono a rimuovere e a dimenticare le vicende che hanno subito, in un processo psicologico di ricostruzione del proprio sé volto ad emendare gli aspetti del vissuto in cui hanno ricoperto un ruolo passivo, connotato da debolezza e fragilità, processo che è stato molto approfondito e sondato statisticamente nelle vittime di abuso, e in particolar modo nei minori.

Pertanto ritiene il giudicante che la complessiva versione della ricorrente sia da considerarsi plausibile e coerente, soddisfacendo pertanto anche un altro dei fondamentali parametri enucleati dallo'art. 3 comma 5 cit, alla lett. C).

La richiedente ha inoltre presentato domanda di protezione il prima possibile ed ha fornito tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

Venendo all'esame della domanda principale, ritiene il giudicante che non ricorrano nella specie gli elementi costitutivi del diritto alla protezione sussidiaria.

Deve infatti essere esclusa innanzitutto la ricorrenza della forma di grave danno indicata nella lett. A) dell'art. 14 D.Lgs. n.151/2007: le circostanze in cui il marito della ricorrente ebbe a trovare la morte sono sicuramente tali da configurare, al più, un caso di omicidio colposo o preterintenzionale, delitto per il quale il codice penale nigeriano non prevede la pena di morte (Manslaughter, artt. 317 e ss. Capitolo 27).

Neppure ricorre nella specie il grave danno enucleato dalla lett. C) dello stesso articolo: sul punto, tutte le COI disponibili infatti riferiscono di forme assai differenziate del livello di violenza generalizzata esistente nelle diverse zone della Nugeria e la regione da cui proviene John Vivian non è tra quelle in cui possa paventarsi un rischio riconducibile alla fattispecie esaminata.

Qunto infine, al grave danno insito nel carattere inumano o degradante proprio della condizione detentiva delle carceri nigeriane (art. 14 lett.B), il timore prospettato dalla ricorrente non può considerarsi fondato.



In effetti, stando ai suoi stessi assunti, la ricorrente non abbandonò immediatamente la Nigeria e se una qualche forma di iniziativa giudiziaria a carattere persecutorio fosse stata effettivamente intrapresa nei suoi confronti, la stessa sarebbe stata immediatamente privata delle libertà personale o comunque raggiunta da qualche provvedimento restrittivo. Viceversa, la ricorrente ebbe il tempo necessario per racimolare il denaro necessario per il viaggio e partire.

La generica allegazione per cui, attraverso la sorella, la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza che la polizia la stava cercando perché i parenti del marito l'avevano denunciata non è tale da consentire di ritenere fondato (sotto il profilo della concretezza e dell'attualità) il timore paventato da John Vivian in caso di ritorno in Patria.

Sussistono, viceversa, a parere del giudicante seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno a norma dell'art. 5 comma 6 D.Lgs. n. 286/1998.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione l'uso della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare riscontro in specifiche disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di diritti umani imposti in via generale dall'art. 2 della Costituzione. L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di slavaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali (da ultimo Cass. 15466/14).

In questa prospettiva, si ravvisano nel caso di specie particolari fattori di vulnerabilità soggettiva e oggettiva che giustificano il riconoscimento di questa residuale forma di tutela.

John Vivian è apparsa al giudicante persona particolarmente fragile e provata dall'esperienza dello sradicamento dal proprio ambiente socio-culturale e soprattutto dal forzato allontanamento dai figli minori.

Quest'ultimo profilo comprova al di là di ogni ragionevole dubbio quanto elevata dovesse essere la condizione di pericolo percepita soggettivamente dalla ricorrente insita nel fatto di rimanere nel proprio Paese, pericolo che pertanto la spinse alla migrazione, pur sacrificando gli affetti più cari ed intimi.

Il sopruso di cui la ricorrente fu vittima attraverso la sottrazione forzata dei tre figli da parte dei parenti del marito, sopruso a cui -inutilmente- la cittadina nigeriana cercò di porre rimedio



rivolgendosi alle autorità locali, ha evidentemente lasciato una ferita profonda nella psiche e nella personalità della ricorrente che, durante le audizioni, ha manifestato il già descritto atteggiamento di chiusura tipico di chi neppure riesce a rievocare una situazione drammatica che l'ha visto protagonista impotente.

Dal punto di vista oggettivo, tutte le COI disponibili depongono nel senso che, anche di recente, il sistema di polizia ed il sistema giudiziario nigeriano non appaiono assolutamente attrezzati nella trattazione dei casi di violenza domestica o di reati contro i soggetti deboli, che spesso vengono trattati alla stregua di vicende di rilievo puramente interno alla famiglia, con un atteggiamento spesso improntato all'offesa della vittima, soprattutto se di genere femminile, atteggiamento questo che è l'evidente retaggio di una generale cultura di discriminazione e soggiogazione della donna (vds., per tutti, Immigration and Refugee Bord of Canada Nigeria 10 novembre 2014).

In questa prospettiva, appare perfettamente plausibile il senso di impotenza e la conseguente frustrazione che traspare dal resoconto della ricorrente laddove riferisce di aver avuto paura di rivolgersi alla polizia.

Tutti questi elementi concorrono univocamente nel senso di delineare un quadro di fragilità personale che merita la tutela residuale insita nel rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in modo da consentire alla ricorrente di godere di un congruo periodo di serenità durante il quale elaborare il proprio traumatico vissuto.

Sussistono giustificati motivi insiti nella particolare natura della controversia per la integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico

in parziale accoglimento del ricorso, riconosce a nata in Nigeria il il diritto alla protezione umanitaria e per l'effetto manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/1998.

Si comunichi altresì al P.M. ed alla Commissione Territoriale.

Spese integralmente compensate.

Bologna, 3 agosto 2016

Il Giudice dott. Raffaella Mascarino